



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 79 del 07/10/2014 della Giunta Comunale.

Oggetto: Incarico legale all'Avv. Calabrese Alice, del Foro di Enna, per la difesa dell'Ente avverso l'atto di citazione promosso dal Sig. Bernunzo Davide, in relazione al sinistro del 06/11/2012. -

L'anno duemilaquattordici addì sette del mese di ottobre alle ore 14,15 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Salvatore LupoSindaco - Presidente

Alessandro Tambe'Vice Sindaco

Calogero PistoneAssessore Anziano

Filippa La LoggiaAssessore

Maria Stella BarbagalloAssessore

.....

.....

Sono assenti i Signori:

-

Assiste il Vice Segretario Generale **Dr.ssa Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Avv. Salvatore Lupo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Incarico legale all'Avv. CALABRESE ALICE, del Foro di ENNA, per la difesa dell'Ente avverso l'atto di citazione promosso dal Sig. Bernunzo Davide, in relazione al sinistro del 06/11/2012.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Visto l'allegato atto di citazione dinanzi al Tribunale di Enna, notificato al Comune di Barrafranca in data 11/09/2014, con cui il Sig. Bernunzo Davide, nato a Piazza Armerina il 25/08/1983 e residente in Barrafranca in C. da Abbate Zotta, elettivamente domiciliato al Corso Garibaldi, 192, presso lo Studio dell'Avv. Angelo Maria També, del Foro di Enna, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione, cita il Comune di Barrafranca a comparire dinanzi al Tribunale di Enna all'udienza del 18/12/2014, per:

- α) ritenere il Comune di Barrafranca responsabile ex art. 2051 c.c. del sinistro occorso all'attore in data 06/11/2012, causato, a seguito del pietriccio e della fossa presente sulla carreggiata della via Giuseppe Impastato;
- β) per l'effetto, condannare il Comune al risarcimento del danno in favore dell'attore della somma complessiva pari ad € 25.145,00, ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare a seguito dell'accertamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali;
- γ) condannare, inoltre, il Comune al risarcimento del danno in via equitativa ex art. 96 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa.

Ritenuto necessario ed urgente tutelare gli interessi del Comune, procedendo all'affidamento di un incarico legale per difendere il Comune dinanzi al Tribunale di Enna all'udienza del 18/12/2014, nel giudizio promosso dal Sig. Bernunzo Davide;

Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di conferire l'incarico ad un Avvocato per la difesa dell'Ente nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Enna dal Sig. Bernunzo Davide, in relazione al sinistro del 06/11/2012.

Barrafranca, li 06/10/2014

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

F. Co. Avv. Salvatore Lupo

PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

FAVOREVOLE

Barrafranca, li 06/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO



UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 12 della L.R.30 del 23/12/2000, dicembre 2000, n. 30.

Barrafranca, li 06/10/2014

IMP. Prov. 294 del 06/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;

Visti i superiori pareri espressi a norma di legge;

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di conferire l'incarico all'Avv. CALABRESE ALICE, del Foro di ENNA per la difesa dell'Ente nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Enna dal Sig. Bernunzo Davide, in relazione al sinistro del 06/11/2012;
2. di dare atto che verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, per l'intero giudizio, il corrispettivo di € 2.000,00, derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense con riferimento ai minimi tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 77 del 02/04/2014), comprensivo di accessori di legge: spese generali 15%, C.P.A. ed IVA;
3. di impegnare la somma di € 500,00 con imputazione di spesa al capitolo 1058, dando atto che la stessa rientra nei limiti di cui all'art. 163, comma 2 del D. Lgs 267/2000;
4. dare, ancora, atto che la rimanente somma di € 1.500,00 sarà prevista ed impegnata nel redigendo bilancio di previsione 2014;
5. di dare, infine, atto che l'accettazione dell'incarico da parte del professionista impegnerà lo stesso a presentare la relativa parcella, per la somma sopra indicata comprensiva degli accessori di legge;
6. di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico;
7. di conferire la relativa procura al Legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Avv. Salvatore Lupo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Calogero Pistone

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Giuseppina Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
giorni consecutivi.

e per quindici

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



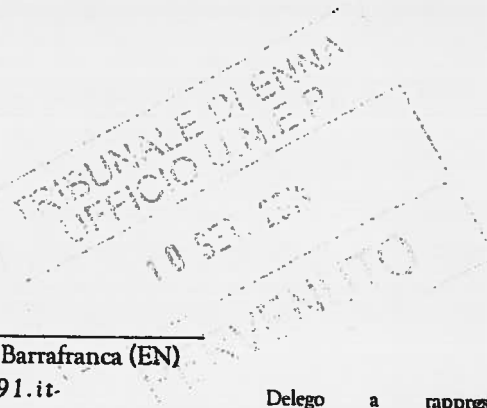
COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

Protocollo n° 0010795 del 11/09/2014



STUDIO LEGALE TAMBÈ

C.so Garibaldi, 192 - Tel 0934/464557 - Fax 0934/400273- 94012 Barrafranca (EN)
e-mail -DOTTPR25@studiolegaletambègiuseppe.191.it-
pec - angelomaria.tambe@avvocatienna.legalmail.it -



Comune di Barrafranca

Prot. C. n° 2672 del 12/09/14

TRIBUNALE CIVILE DI ENNA

Atto di citazione

Il sig. Bernunzo Davide, nato a P. zza Armerina, il 25.08.1983, residente in Barrafranca, c. da Abbate Zotta s.n., CF. BRNDVD83M25G580G, rappresentato e difeso dall' avv. Angelo M. Tambè, del Foro di Enna, C.F. TMBNLM77A28C351L, giusta procura a margine al presente atto e domiciliato nel di lui studio legale, in Barrafranca, C.so Garibaldi 192, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni agli indirizzi di fax 0934400273 e p.e.c. angelomaria.tambe@avvocatienna.legalmail.it, comunicati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Enna

Attore

Contro

Comune di Barrafranca nella persona del sindaco pro tempore, con sede in Barrafranca P. zza Regina Margherita 1

Convenuto

PREMESSO

Il sig. Bernunzo Davide, giorno 06.11.2012, verso le 23:30 circa, mentre percorreva la via 1^a traversa via della Libertà, direzione liceo scientifico, (oggi via G. Impastato) del Comune di Barrafranca, a bordo del proprio ciclomotore Aprilia, Tg ZD 4PF, perdeva il controllo del

Delego a rappresentarmi assistermi e difendermi in quest vertenza e in ogni stato e grado della stessa, anche in sede esecutiva e di opposizione l'avv. Angelo M. Tambè del Foro di Enna, eleggendo domicilio presso il suo studio, sito in Barrafranca (Prov. Enna), Corso Garibaldi, n. 192, conferendo al medesimo ogni facoltà di legge ivi compresa quella di conciliare e transigere rinunciare agli atti e proporre domande riconvenzionali chiamare terzi in causa a qualsiasi titolo, sia per comunanza di causa sia per garanzia propria impropria, sia per ordine del giudice, sia per qualunque altro titolo o ragione, di nominare Delegati, Sostituti, Procuratori e Avvocati.

Delego, altresì, sin da ora il predetto a promuovere ogni connesso ed ulteriore incombenza sia in sede di cognizione che di esecuzione, ivi inclusi atti di precetto di espropriazione mobiliare e immobiliare procedimenti cautelari e di volontaria giurisdizione.

Dichiaro, altresì, di essere stato informato, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, della facoltà di esperire il procedimento di mediazione per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione in quanto condizione di procedibilità del giudizio e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Fornisco, altresì, il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, inerenti all'espletamento del presente mandato, ai sensi della legge sulla privacy, e dichiaro di aver ricevuto l'informativa prevista dalla legge.

Bernunzo Davide
Barrafranca, li 25/7/14
Vera e Autentica
[Signature]

mezzo a causa della strada dissestata e del pietriccio presente sulla carreggiata. Andava a finire, di tal guisa, all'interno di una fossa presente lungo la corsia. Fossa profonda, circa, una ventina di centimetri, molto insidiosa, pericolosa e lunga.

La strada si presenta ancora oggi dissestata e in condizioni pessime. In diversi punti della carreggiata si riscontrano delle anomalie e difetti di manutenzione e di protezione.

Al momento del sinistro era presente il sig. Strazzanti Jose Adrian, nato il 07.06.1980, residente in Barrafranca via San Giovanni n. 4, testimone dell'accaduto, il quale precedeva il tratto di strada subito dietro il sig. Bernunzo Davide. Questi, immediatamente, prestò i dovuti soccorsi, considerato che in conseguenza del sinistro il malcapitato riportava danni evidenti alla gamba. Quest'ultimo, infatti, venne trasportato nella mattina del 7.11.2012 nel pronto soccorso di Enna, che a seguito del ricovero provvedeva all'intervento della frattura riscontrata.

Sussiste, nel caso di specie, una grave responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., per colpa in vigilando, per mancata manutenzione della strada e per non avere provveduto alla segnalazione e alla tutela delle buche.

In data 10 gennaio 2013 l'attore provvedeva ad inoltrare al comune responsabile apposita diffida per risarcimento danni (All. 1). In data 15 gennaio 2013 il comune avvisava l'attore che l'ufficio tecnico avrebbe relazionato in merito alle condizioni della strada, invitando l'interessato a produrre eventuale servizio fotografico e tutta la documentazione relativa al sinistro. Il responsabile del servizio amministrativo precisava, altresì, che l'Ente era munito di assicurazione per la responsabilità civile contro terzi in virtù della polizza n. 249455471 stipulata con Assicurazioni Generale Ag. di Ragusa (All. 2).

In data 28.01.2013 l'ufficio tecnico del comune di Barrafranca, nella persona del tecnico istruttore Geom. V. Storniolo e del Capo settore G. Zuccalà, comunicava al danneggiato che in data 26 gennaio 2013 si era proceduto al sopralluogo sul punto del sinistro. Comunicava la presenza di un lungo tratto dissestato del manto stradale per una lunghezza di circa 15 ml per una profondità di circa 8 cm e per una larghezza di circa 80 cm (All. 3). La comunicazione veniva inoltrata anche alla Marsh spa quale responsabile in solido. In data 11

marzo 2014 il danneggiato inviava, come richiesto dal Comune, apposita documentazione medica al fine di procedere, come richiesto, alla transazione del sinistro. Con una missiva del 24 marzo 2014 il Comune, inaspettatamente, comunicava l'insussistenza di una transazione in atto con il danneggiato (All. 4). Seguiva lettera di riscontro del 27 marzo 2014 (All. 5).

A seguito di un incontro con il Sindaco pro tempore ed il responsabile del contenzioso, dott. ssa Giuseppina Crescimanna, il danneggiato per il tramite del suo legale esprimeva volontà a chiudere il sinistro per la somma di euro 12.000 omnia spese.

Nonostante le trattative avviate, il Comune nel giugno 2014 comunicava l'impossibilità di procedere alla transazione per mancanza di copertura finanziaria.

A quel punto l'attore insospettito della vicenda, eseguiti i dovuti controlli, appurava che il Comune non possedeva la copertura assicurativa.

Infatti, a seguito di apposita richiesta, la Marsh comunicava (All. 6) l'insussistenza della copertura assicurativa a favore del Comune di Barrafranca nonostante quest'ultimo avesse comunicato il contrario.

DIRITTO

Il Comune di Barrafranca deve ritenersi preliminarmente responsabile ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, per aver contribuito all'instaurazione del presente giudizio, nonostante l'accertamento tecnico effettuato dall'ufficio competente e per aver falsamente comunicato l'esistenza di copertura assicurativa. Andrà, pertanto, condannato equitativamente ad un ulteriore risarcimento danni per il comportamento scorretto adottato.

Andrà, senz'altro, riconosciuto responsabile per aver causato il sinistro de quo, essendo l'Ente convenuto custode della strada ex art. 2051 codice civile.

Tanto, non solo perché proprietario della strada in cui si è verificato il sinistro ma anche perché su di essa esercita il potere di vigilanza e di controllo (Cass. 3129/ 87, Cassazione civile, sez. III, 20 febbraio 2006, n. 3651; in senso conforme Cass. civ., 23 luglio 2004, n. 11446; Cass. civ., 15 gennaio 2003, n. 488). È indispensabile ai fini della configurabilità della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. la relazione diretta tra la cosa in custodia e l'evento dannoso (Cass. 1682/2000; Cass. 11275/2005) e la sussistenza di un rapporto di custodia

con la cosa che postula l'effettivo potere sulla stessa e cioè la disponibilità materiale e giuridica che comporta il potere-dovere di intervento su di essa (Cass. 2422/2004).

Nella fattispecie in esame è invocabile l'art. 2051 c.c., il quale dispone: ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

Nel caso che ci occupa, è palese la responsabilità dell'Ente convenuto date le circostanze spazio-temporali. A nulla vale la dichiarazione dell'ufficio tecnico con le quali, dando atto dello stato dissestato della strada, precisa che il Comune non ha provveduto alla manutenzione, cura e protezione della strada per mancata segnalazione. Infatti, incombe all'Ente custode l'onere e l'obbligo di controllare lo status e l'efficienza delle strade, soprattutto se esse rientrano all'interno del centro abitato.

Di fatto, il Comune ha violato l'art. 2051 c.c. e più in particolare anche i criteri direttivi di cui all'art. 14 d. lgs 30 aprile 1992 n. 285 e succ. modifiche i quali impongono agli enti proprietari delle strade l'obbligo di manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché della attrezzature impianti e servizi, l'obbligo del controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze, l'apposizione di apposita segnaletica prescritta. Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari concorrente con ulteriori obblighi derivanti da altre normative e in particolare dalla disciplina dettata dall'art. 2051 c.c. (Cass. 9527/2010).

Pacifica giurisprudenza riconosce, ormai, in ragione della suddetta responsabilità, l'obbligo in capo all'Ente proprietario di offrire prova d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Sicchè, in applicazione del principio della vicinanza della prova ex art. 2967 c.c., il Comune dovrà provare di aver espletato con la diligenza adeguata alla natura e funzione della cosa tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione idonee ad evitare situazioni di pericolo per chi circola e idonee ad evitare il danno. Circostanze da escludersi nel caso de quo in conseguenza dell'implicito riconoscimento operato dall'ufficio tecnico e del fatto che la strada ancora oggi è dissestata e si trova in stato di abbandono (All. 7). Il Comune, nonostante l'accaduto, non ha apposto nessuna segnaletica né ha adottato le dovute cautele

per porre rimedio a eventuali rischi connessi alla circolazione.

La prova che il danno deriva dalla cosa in custodia, oltre ad emergere ictu oculi, potrà essere offerta per presunzione, in considerazione del danno subito dall'attore, indice di sussistenza di un risultato anomalo. L'art. 2051 c.c. realizza infatti, rispetto al principio di cui all'art. 2043, un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode l'onere e l'obbligo di liberarsi della responsabilità mediante prova liberatoria del fortuito (Cass. 3651/2006).

La responsabilità è da ritenersi aggravata data l'entità e tipologia dei danni subiti dall'attore il quale a seguito del sinistro non potrà più praticare lo sport da questi amato.

L'attore, infatti, pratica da sempre attività sportiva, partecipando ogni anno a tutti i tornei cittadini di calcio sia a 5 che a otto (All. 8). Il calcio è la sua passione e purtroppo non potrà più praticarlo.

I danni possono essere quantificati come segue:

Danno biologico 17.645,00, come risulta dalla documentazione medica prodotta (All. 9) e dalla CTP a firma del dott. Raffino Cataldo (All. 10), danno morale ed esistenziale da liquidarsi in via equitativa graduandolo in relazione alla personalità del danneggiato, che in questa sede si quantifica in euro 7.000,00, danno al mezzo 500,00, per un totale di euro 24.145,00.

Tanto premesso, il sig. Bernunzo Davide, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato.

CITA

Il Comune di Barrafranca nella persona del sindaco pro tempore, con sede in P.zza regina Margherita 1, 94012 Barrafranca a comparire dinanzi al Tribunale di Enna, Giudice designando, all'udienza del 18 dicembre 2014, ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt 167 e 38 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Enna, contrariis reiectis, così provvedere:

- Accertare e dichiarare che il Comune di Barrafranca ha omissso di controllare lo stato della strada e di adottare le dovute cautele e manutenzioni prescritte dalla legge e per l'effetto ritenerlo responsabile ex art. 2051 c.c. del sinistro causato a seguito del pietriccio e della fossa presente sulla carreggiata della via Giuseppe Impostato;
- Per l'effetto condannare il Comune di Barrafranca al risarcimento del danno in favore dell'attore alla somma complessiva pari ad euro 25.145,00, come quantificato nella parte motiva, ovvero alla maggior o minor somma che dovesse risultare a seguito dell'accertamento medico legale di tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali;
- Condannare, inoltre, il comune al risarcimento del danno in via equitativa ex art. 96 c.p.c. per le ragioni esposte in narrativa;

Con vittoria di spese diritti e onorari di causa come per legge.

In via istruttoria si produce:

1. Diffida del 10 gennaio 2013, con ricevuta di ritorno;
2. Lettera di riscontro del 15 gennaio 2013 del Comune di Barrafranca;
3. Lettera del 28.01.2013 dell'ufficio tecnico del Comune di Barrafranca;
4. Comunicazione del 24 marzo 2014 del Comune di Barrafranca;;
5. Lettera di riscontro del 27 marzo 2014 con ricevuta di ritorno;
6. Comunicazione via e mail della Marsh spa;
7. Foto luoghi del sinistro;
8. Copia articolo di giornale e foto delle competizioni di calcio;
9. Copia cartella clinica n. 190319-2012010708 ricovero del 7.11.2012;
10. CTP a firma del dott. Raffino Cataldo;
11. Copia attestazione Azienda Sanitaria di Enna del 17.02.2014;
12. Lettera di riscontro del 06.02.2013 con ricevuta di ritorno;
13. Copia Comunicazione del 24.01.2014 dell'Ufficio tecnico del Comune di Barrafranca;
14. Copia attestazione Ass. Italia Giovani del 21 gennaio 2014;

Con riserva di integrazione e precisazione delle istanze istruttorie ai sensi dell'art.
183 cod. proc. civ.

DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONTRIBUTO UNIFICATO

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, si dichiara che la presente causa, secondo le norme del codice di procedura civile, ha il valore complessivo, ai sensi dell'art. 10 c.p.c. di euro 25.145,00, con contributo unificato pari ad euro 237,00.

25.07.2014

Avv. Angelo M. Tambè



UFFICIO UNEP DI ENNA

Ad istanza dell'Avv. Angelo M. Tambè, del Foro di Enna, con studio in Barrafranca C. so Garibaldi 192, 94012 Barrafranca, nella qualità di procuratore domiciliatario del sig. Bernunzo Davide, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'ufficio unep di Enna ho notificato il suesposto atto al Comune di Barrafranca nella persona del sindaco pro tempore in P. zza Regina Margherita 1, del Comune di Barrafranca, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di _____, nella sua qualità di _____

TRIBUNALE DI ENNA UFFICIO UNICO N.E.P.

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta Am. Angelo N. Tomasi
io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al suddetto Ufficio

CERTIFICO

di avere notificato copia conforme all'originale del superiore tutto al
Sig. Corrado di Bernofrone in persona del Dr. Rindler per Tempo
Residente a Bernofrone in Via /P.zza P.zza Ripino Bernofrone
mediante consegna fattane a mani Lj. Grefi Ferenc Ep.
Enna il _____
unpelo
L'Ufficiale Giudiziario

2. 11/9/14

TRIBUNALE DI ENNA
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Concetta Passaro

COMUNE DI BARRAFRANCA
Ufficio Contenzioso

DISCIPLINARE DI INCARICO

Il Comune di Barrafranca (C.F. 80003210863 e partita IVA 00429180862), con sede in Barrafranca, Piazza Regina Margherita, qui rappresentato dalla Dott.ssa Giuseppina Crescimanna, nella sua qualità di Capo del I Settore "Affari Generali – Contenzioso - Personale", domiciliata per la carica a Barrafranca in Piazza Regina Margherita, che interviene ai sensi del vigente Statuto Comunale;

e

l'Avv. _____ nato a _____ il _____, del Foro di _____,
con studio a _____ in Via _____, Codice Fiscale: _____,

Premesso

- che la Giunta Comunale, con provvedimento n. in data, ha deliberato di resistere avverso l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Enna, notificato al Comune di Barrafranca in data 11/09/2014, con cui il Sig. Bernunzo Davide, nato a Piazza Armerina il 25/08/1983 e residente in Barrafranca in C. da Abbate Zotta, elettivamente domiciliato al Corso Garibaldi, 192, presso lo Studio dell'Avv. Angelo Maria També, del Foro di Enna, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione, cita il Comune di Barrafranca a comparire dinanzi al Tribunale di Enna all'udienza del 18/12/2014, e ha, conseguentemente, designato l'Avv. _____, sopra meglio generalizzato, quale Legale al quale affidare l'incarico per la difesa dell'Ente nella vertenza in argomento;

- che, con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema del presente disciplinare d'incarico, redatto in funzione alle caratteristiche dell'incarico da conferire;
tra le parti sopra costituite,

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'incarico viene conferito per la difesa del Comune di Barrafranca avverso l'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Enna, con cui il Sig. Bernunzo Davide cita il Comune di Barrafranca in relazione al sinistro occorsogli in data 06/11/2012 e per l'espletamento di tutte le connesse attività, anche di carattere stragiudiziale, finalizzate ad una eventuale composizione delle questioni dedotte in giudizio.

Art. 2 - Corrispettivo

Le parti convengono che, in relazione a detto incarico, verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, il corrispettivo derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014) con riferimento ai minimi

tabellari indicati, comprensivo di accessori di legge: spese generali 15%, C.P.A. ed IVA, per un totale complessivo di € 2.000,00.

Detta somma, determinata in via presuntiva stante la particolare tipologia dell'incarico conferito e l'oggettiva impossibilità di predeterminare in assoluto le relative prestazioni, potrà essere suscettibile di variazione in diminuzione, se del caso, in funzione delle prestazioni effettivamente rese.

Eventuali maggiori somme saranno corrisposte solo in esito ad ulteriori attività difensive non prevedibili al momento dell'affidamento dell'incarico e, comunque, comunicate entro il 15 ottobre, al fine di consentire l'assunzione di un impegno di spesa ed evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio.

La tariffa professionale di riferimento rimarrà individuata nei minimi tariffari tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014).

Art. 3 - Pagamenti

Il corrispettivo di cui sopra verrà corrisposto, dietro richiesta del legale incaricato e su presentazione di nota pro-forma, in funzione dei singoli stati di avanzamento della vertenza (deposito memorie, udienze,). Le somme così erogate verranno, all'atto della definitiva liquidazione, detratte dalla quota dovuta a saldo.

Art. 4 - Attività non preventivate

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune (entro il 15 ottobre), procedendo, con apposita nota pro-forma, alla quantificazione dei maggiori correlati oneri, da determinarsi nel rispetto dei parametri economici utilizzati per la stesura del preventivo relativo all'incarico conferito.

L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 4 - Obblighi del Professionista

Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Barrafranca circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio definire la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il legale si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 2 per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali istruzioni e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici;

Art. 6 - Obblighi del Committente

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal Legale.

Art. 7 - Disposizioni particolari

Il Legale incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi; dichiara, altresì, che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il Legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

Al Legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

Qualora il Legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso

è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 8 - Revoca/Rinuncia all'incarico

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 2.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Art. 9 - Trattamento Dati Personali

Il Comune informa il Legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Art. 10 - Normativa di riferimento

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Art. 11 - Foro Competente

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Enna;

Art. 12 - Spese ed avvertenze fiscali

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n°131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del Legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto in data

per il Comune di Barrafranca - Il Capo del I Settore _____

Il Professionista Incaricato _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente ogni clausola del presente disciplinare.

Per il Comune di Barrafranca – Il Capo del I Settore _____

Il Professionista Incaricato _____